



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 13670

Del 11/11/2020

---

Identificativo Atto n. 905

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

CEPAV 2 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N.152, PER IL RECUPERO AMBIENTALE "LANDFILL MINING" DELLA EX DISCARICA DI INERTI SITA IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) - LOCALITA' FACCENDINA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA TRATTA MILANO – VERONA - LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA E SVOLGIMENTO DI CAMPAGNA DI ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante \_\_\_\_\_

---



## Regione Lombardia

---

### **Il dirigente della Struttura Autorizzazioni Ambientali**

#### VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]" ed in particolare l'art. 21 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il d.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972 "Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il consorzio CEPAV2, con nota prot. reg. n. T1.2020.0019516 del 12/05/2020, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 per il recupero Ambientale "Landfill Mining" di parte della ex discarica di inerti sita in Comune di Lonato del Garda (BS) - località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino – Venezia tratta Milano – Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti;

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, con nota in atti reg. prot n. T1.2020.0023074 del 09/06/2020;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei servizi del 25/06/2020, conclusasi con la richiesta di integrazioni e di cui si riporta uno stralcio:



## Regione Lombardia

---

*“Regione Lombardia introduce la riunione, convocata con nota prot. T1.2020. 0023074 del 09/06/2020.*

*La ditta presenta il progetto di intervento previsto sulla linea AV-AC Brescia est - Verona che prevede il taglio della discarica di inerti Feralpi spa, la messa in sicurezza e l'intervento di rimozione dei rifiuti. Questa attività di landfill mining prevede operazioni di vagliatura finalizzate alla separazione delle diverse frazioni escavate per un successivo invio a impianti esterni di trattamento dei rifiuti.*

*Da un confronto tra gli enti, si ritiene quindi opportuna l'attribuzione delle operazioni R12/D13 oltre alla R13 già richiesta.*

*ATS chiede chiarimenti sulle misure mitigative in particolare in fase di cantiere, sulle operazioni di vagliatura, per valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni residenti, se sono previsti sistemi di monitoraggio relativi a emissioni in atmosfera (in termini di polveri totali e polveri sottili PM10, PM2,5); impatti relativi ai mezzi di cantiere (emissioni di gas di scarico veicolare e dai macchinari utilizzati, e rumori). Per quanto riguarda il rumore chiede di prestare attenzione alla presenza di eventuali recettori sensibili a livello dei quali effettuare le operazioni di monitoraggio.*

*In relazione al monitoraggio la ditta precisa che esiste un progetto di monitoraggio ambientale dell'opera condiviso con ARPA Lombardia, ARPA Veneto, supervisionato periodicamente all'interno dell'osservatorio ambientale dell'opera. La ditta recepisce inoltre le richieste integrative di monitoraggio delle acque sotterranee effettuate da parte di ARPA dipartimento di Brescia.*

*La ditta specifica che già all'interno della delibera CIPE 42/17 recepisce la VIA sull'opera, gli approfondimenti analitici sulla matrice suolo e acque sotterranee sono stati effettuati in contraddittorio con ARPA Dipartimento di Brescia. Secondo il parere VIA-VAS 2988/2019 le attività all'interno delle aree di cantiere potranno essere svolte con frantoio mobile o altre idonee attrezzature (vagli e similari).*

*Per quanto riguarda la viabilità segnala che ci saranno una serie di piste di cantiere realizzate secondo quanto previsto dalla cantierizzazione e verificato all'interno dello studio del traffico, con riferimento alla VIA.*

*Per quanto riguarda l'impatto acustico la ditta chiarisce che è stato prodotto specifico documento (allegato 9) documento previsionale sull'impatto acustico nella fase di cantierizzazione nel landfill mining. Viene specificato che sono stati stimati circa 30 camion al giorno e verranno usati solo mezzi classificati EURO 6.*

*Il Comune di Lonato chiede chiarimenti sulla gestione delle acque di percolamento dell'area di vagliatura affinché non arrivino nella rete delle acque di prima pioggia; chiede inoltre di avere garanzie sulla corretta gestione delle acque di seconda pioggia, nonché di conoscere l'ubicazione dei cannon fog in planimetria.*

*Regione Lombardia comunica che l'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 sulla base degli esiti istruttori specifici che saranno forniti dalla Provincia di Brescia.*

*La Provincia segnala che sul proprio sito è presente la modulistica necessaria per potersi esprimere relativamente all'autorizzazione allo scarico, previa verifica di quanto già trasmesso dalla ditta all'allegato 11 e al capitolo 5 della relazione tecnica.*

*Il Comune chiede se sia possibile avere la tracciabilità delle scorie in uscita dall'impianto di destino.*

*La ditta specifica che i rifiuti andranno a discariche o ad impianti di recupero autorizzati con autorizzazione ordinaria.*

*Inoltre il comune chiede il cronoprogramma aggiornato come previsto dal proprio provvedimento di presa d'atto del 10/03/2020 prot. 8889.*

*Per il cronoprogramma la ditta chiarisce che sarà fornito in aderenza a quanto sopra riportato e agli esiti della conferenza odierna.*

*Conclusioni:*



## Regione Lombardia

---

*La Provincia si riserva di verificare se la documentazione presentata per l'autorizzazione allo scarico delle acque sia completa; qualora risultasse necessario verrà richiesta integrazione."*

VISTA la nota prot. T1.2020.0029314 del 22/7/2020 con la quale la ditta ha trasmesso integrazioni relative alle modalità di stoccaggio;

VISTA la nota prot. n. T1.2020.0033746 del 01/09/2020 con la quale la Provincia di Brescia ha trasmesso l'assenso in merito agli scarichi in corpo idrico superficiale;

CONSIDERATA la nota di Regione Lombardia prot. T1.2020.0048606 del 28/10/2020 con la quale si chiedeva agli enti di esprimere pareri o osservazioni relativamente all'allegato A;

VISTA la nota con integrazioni all'allegato stesso e l'aggiornamento della planimetria dell'impianto, che la ditta ha trasmesso in atti reg.li prot. T1.2020.0050299 del 04/11/2020;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni all'allegato A da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

PRESO ATTO che le modalità di recupero, la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli impatti derivanti dall'attività di Landfill Mining sono già stati valutati nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale cui è stato sottoposto il progetto di realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino – Venezia tratta Milano – Verona, all'interno del quale era già previsto il LFM in discussione, con parere del Ministero dell'Ambiente -Commissione Tecnica VIA e VAS n.1767 del 17-04-2015;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06, il consorzio CEPAV 2 per il recupero ambientale "Landfill Mining" di parte della ex discarica di inerti sita in Comune di Lonato del Garda (BS) - località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino – Venezia tratta Milano – Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti;

DATO ATTO che, rispetto al termine di 150 giorni previsto dal D. lgs 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 122 giorni a far luogo dalla data di perfezionamento della domanda, detratti i giorni di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni da parte della ditta;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter 09.02 punto 195.1



## Regione Lombardia

"Atti tecnici di indirizzo finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali per specifici settori produttivi e la razionalizzazione dei controlli ambientali di competenza (emissioni in atmosfera, valutazioni ambientali, gestione rifiuti, aia)";

### DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152, il consorzio CEPAV 2 per il recupero ambientale "Landfill Mining" di parte della ex discarica di inerti sita in Comune di Lonato del Garda (BS) - Località Faccendina, nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione della linea A.V. /A.C. Torino – Venezia tratta Milano – Verona - lotto funzionale Brescia Est-Verona e svolgimento di campagna di attività di recupero dei rifiuti, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché secondo le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del D. lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D. lgs. 152/06, dalla Provincia di Brescia, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. Competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;
5. di determinare in €129.526,56 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazioni	Tipo rifiuti	Quantità	Importo (€)
R12/D13	Non pericolosi (Impianti con potenzialità> 100.000 t/anno)	233.382,97 t	111.864,56
R13	Non pericolosi	1000 m <sup>3</sup>	17.662,00
			<b>129.526,56</b>

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale fideiussione dovrà essere di almeno 2 anni e la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

6. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia



## Regione Lombardia

---

finanziaria di cui al punto precedente ;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata a CEPAV 2, al Comune di Lonato del Garda, alla Provincia di Brescia, ad ARPA Dipartimento di Brescia, ad ATS Brescia;
8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione dell'allegato tecnico, che sarà pubblicato sul portale web di Direzione, nella sezione Rifiuti;
9. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

ANNAMARIA RIBAUDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge